



Comune di Introbio
Provincia di Lecco

AREA: TECNICA

Determinazione del 18-03-2023

N. 19 Reg. del Servizio
N. 60 Reg. generale

**OGGETTO: RIPARAZIONE SERRAMENTI SCUOLA PRIMARIA -AFFIDAMENTO
E IMPEGNO DI SPESA A OFFICINE LARIO- CIG: ZC03A52909**

IL RESPONSABILE

Richiamati:

- il D.Lgs. 267/2000 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- la L. 241/1990 e ss.mm. e ii.;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 20/12/2016;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 23.06.2022, esecutiva, con cui si è provveduto all'approvazione del Bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022/2024;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 28/6/2022 di approvazione del Peg 2022/2024;
- il Decreto del Vice Sindaco n. 6/2022 del 4/1/2022 che ha attribuito al sottoscritto la responsabilità dell'Area 5 – Tecnica;

visti gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000, i quali disciplinano gli adempimenti di competenza dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d'area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l'emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

riconosciuta pertanto la propria competenza ai sensi degli atti sopra richiamati;

premess che presso l'immobile di proprietà comunale ospitante la scuola primaria di Introbio risultano da poco conclusi i lavori di adeguamento antincendio che hanno avuto come oggetto opere da idraulico, elettricista e serramentista;

dato atto che durante l'esecuzione delle opere di cui sopra è emersa la necessità di effettuare ulteriori opere di manutenzione sui serramenti esistenti, atte a garantire i necessari parametri di sicurezza poiché alcuni di essi necessitavano di interventi di riparazione;

ritenuto pertanto di procedere con l'affidamento delle opere di manutenzione necessarie;

dato atto che il Bilancio di previsione 2023 e i connessi documenti di programmazione finanziaria 2023-2025 del Comune di Introbio sono in corso di predisposizione e che con decreto ministeriale è stato differito il termine per l'approvazione del bilancio al 30 aprile 2023;

dato atto che nelle more dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2023 e del conseguente Peg trova applicazione l'art. 163, c. 3 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii. e che il Ministro con il sopra richiamato decreto ha autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio sino al 30 aprile 2023;

considerato che trattasi di opere urgenti ed indifferibili per garantire la sicurezza necessaria all'utenza e ai frequentatori della scuola;

valutato di rivolgersi a Ditta specializzata nel settore per richiedere idoneo preventivo relativo alle opere di manutenzione sopracitate;

individuata nella ditta Officine Lario, con sede a Perledo (LC), 23828, Via per Vezio snc, P.Iva: 02583410135 l'operatore economico a cui affidare i lavori;

visto il preventivo di spesa di € 1.500,00 oltre IVA ai sensi di legge per un totale di € 1.830,00;

valutata congrua l'offerta presentata e ritenuto pertanto di voler procedere in merito;

visti altresì:

- l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 in materia di impegni di spesa;
- l'art. 26, c. 3, della L. 488/1999 e l'art. 1, c. 449, della L. 296/2006 in materia di acquisti centralizzati;
- l'art. 1, c. 1, del D.L. 95/2012, convertito con modificazioni dalla L. 135/2012, il quale stabilisce che *"successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti stipulati in violazione dell'art. 26, c. 3 della L. 23/12/1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa."*;
- l'art. 23-ter del D.Lgs. 90/2014, come modificato dall'art. 1, c. 501, della L. 208/2015, il quale così recita: *"Fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, I comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro."*;

- l'art. 1, c. 450, della L. 296/2006, il quale prevede che *“le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”*;
- l'art. 7, commi 1 e 2, del D.L. 52/2012, convertito con modificazioni dalla L. 94/2012, il quale ha modificato i commi 449 e 450 dell'art. 1 della L. 296/2006 che prevedono, per gli enti locali, la possibilità di ricorrere alle convenzioni quadro predisposte dal Ministero del Tesoro o da Consip S.p.A. nonché alle convenzioni stipulate dalle centrali di committenza regionali oppure di utilizzare i parametri prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti e, inoltre, che per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitaria, fermo restando quanto previsto per le convenzioni, essi sono tenuti a far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'art. 328, c. 1, del regolamento di cui al D.P.R. 207/2010 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
- l'art. 1, c. 130, della L. 145/2018, il quale prevede che: *“All'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «1.000 euro», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro»”*;

considerato, pertanto, che per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000 euro è ammesso l'affidamento anche al di fuori del predetto mercato elettronico della pubblica amministrazione;

atteso:

- che, salva la facoltà della stazione appaltante di utilizzare le ordinarie procedure aperte o ristrette, al fine di perseguire obiettivi di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, oltre che di semplificazione dei procedimenti non appesantendo nel caso di specie le procedure in rapporto al limitato importo della spesa, si ritiene opportuno individuare la ditta mediante procedura semplificata di affidamento diretto mediante accesso semplicemente esplorativo del mercato rivolto a verificare la presenza di ditte aventi le opportune competenze caratteristiche, in quanto il ricorso alle ordinarie procedure di gara potrebbe comportare un rallentamento dell'azione amministrativa, oltre ad un notevole dispendio di tempi e risorse;
- che, si è comunque dato corso a verifica dell'inesistenza delle forniture comparabili con quelle relative alla presente procedura di affidamento in convenzioni Consip o Sintel;
- che il servizio oggetto della presente determinazione, è riconducibile alla previsione di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;

preso atto che con legge n. 120 del 11/09/2020 Decreto Semplificazione l'art 36 comma 2 è stato modificato come segue:

fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:

- a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;
- b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.

visto, altresì, l'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 rubricato "Fasi delle procedure di affidamento", a norma del quale, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

visto il D.Lgs. 267/2000 e, in particolare, l'art. 13, c. 1, in base al quale "*Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla Legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze*";

atteso che la presente costituisce determinazione a contrattare, ai sensi del combinato disposto dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016 (Fasi delle procedure di affidamento) e dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e che pertanto la stipulazione dei contratti deve essere preceduto da apposito provvedimento indicante:

- il fine che si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali;
- le modalità di scelta del contraente;

visto e applicato altresì l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 in materia di determinazione a contrarre, in base al quale:

- il fine del contratto è garantire la corretta tenuta del patrimonio comunale;

- l'oggetto del contratto sono opere di manutenzione straordinaria da eseguirsi presso la scuola primaria;
- il criterio adottato per l'aggiudicazione del servizio di cui al presente provvedimento è quello del minor prezzo;
- il contratto sarà stipulato ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D. Lgs. 50/2016;
- il valore complessivo dell'affidamento ammonta ad € 1.830,00 comprensivo di I.V.A. ai sensi di legge;
- la scelta del contraente avverrà mediante affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016;
- i termini, le modalità e le condizioni dell'acquisto sono specificati nel Regolamento comunale per la disciplina dei contratti pubblici approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 dell'8/9/2022;

rilevato, in tema di qualificazione della stazione appaltante, che:

- non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'art. 38 del D.Lgs. 50/2016;
- comunque non ricorrono gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3, del D.Lgs. 50/2016;

stabilito di contrarre unicamente con la suddetta ditta in quanto:

- da un'informale indagine di mercato è stata parametrata ed evinta la qualità, nonché la garanzia del servizio e l'economicità dello stesso;
- per le vie brevi, ha provveduto a predisporre con immediatezza e tempismo, dettagliato preventivo di spesa/offerta, per il servizio di che trattasi;
- specializzata nel proprio settore ed in possesso dei requisiti tecnico professionali richiesti dalla normativa;
- ha comunicato la disponibilità immediata alla resa del servizio di che trattasi;

dato atto di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione, così come disciplinato del vigente Piano triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune di Introbio, in relazione al presente procedimento e pertanto, rispetto ad esso, di non essere in una situazione di conflitto di interesse;

dato atto che, ai sensi degli artt. 3 e 6 della L. 136/2010, della Circolare del Ministero dell'Interno n. 13001/118 del 9 settembre 2010, della circolare AVCP (ora ANAC) n. 10 del 22.12.2010 e di quanto previsto dal DM 10.01.2019 il codice CIG è: ZC03A52909;

verificata la regolarità contributiva dell'operatore economico e l'assenza di annotazioni riservate relative al casellario Anac;

ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147*bis* del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

atteso che ai sensi dell'art. 4, c. 5, del Regolamento Comunale dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 22.2.2013, il Responsabile del Servizio precedente esercita il controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147-*bis*, c. 1, del D.Lgs. 267/2000 ed esprime implicitamente il proprio parere favorevole attraverso la stessa sottoscrizione del provvedimento;

considerato che l'impegno di spesa che si assume con il presente atto rientra nelle risorse finanziarie assegnate al sottoscritto responsabile di servizio;

visti:

- la L. 241/1990;
- il TUEL approvato con D. Lgs. 267/2000;
- il D. Lgs. 50/2016;
- il D.P.R. 207/2010 per quanto ancora in vigore;
- le linee guida ANAC;
- il Regolamento comunale di Contabilità;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi;
- lo Statuto Comunale;

viste le Leggi vigenti in materia;

tutto ciò premesso e considerato;

d e t e r m i n a

1. di richiamare, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 e ss. mm. e ii., le motivazioni in fatto ed in diritto meglio specificate in premessa e facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000;
3. di affidare alla ditta Officine Lario, con sede a Perledo (LC), 23828, Via per Vezio snc, P.Iva: 02583410135 il servizio di riparazione serramenti presso la scuola primaria;
4. di impegnare le somme necessarie come di seguito indicato:
 - *cap. 2910 - B.P. 2023-2025 (miss. 01, progr. 05 - Siope: 1.03.02.09.008) in corso di approvazione € 1.830,00 IVA compresa anno 2023*
5. di richiamare il codice CIG relativo al servizio: ZC03A52909;
6. di inserire la presente determinazione nella raccolta di cui al D.Lgs. n. 267/2000;
7. di dare atto che la presente determinazione diviene esecutiva con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria;
8. di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Economico e Finanziario dell'Ente per gli adempimenti di competenza;
9. di affiggere all'Albo Pretorio on-line dell'Ente la presente determinazione per 15 giorni consecutivi.

Introbio, 18-03-2023

Il responsabile dell'Area
ADRIANO STEFANO AIROLDI

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005



Comune di Introbio

Provincia di Lecco

Determinazione n. 60 del 18-03-2023

OGGETTO: RIPARAZIONE SERRAMENTI SCUOLA PRIMARIA -AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A OFFICINE LARIO- CIG: ZC03A52909

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento.

Capitolo	Impegno	Importo (Anno corrente e succ.)	CIG/CUP
2910.0 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI ED IMMOBILI U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2023 . 204	1.830,00 0,00 0,00	ZC03A52909 -

Eventuali note:

Introbio, li 20-03-2023

Il responsabile

DOTT.SSA MALUGANI ROSARIA MARIA

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82 del 2005